
REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI VERBANIA
COMUNE DI MACUGNAGA

PIANO REGOLATORE GENERALE
VIARIANTE PARZIALE N°27

committente :
COMUNE DI MACUGNAGA

area di sviluppo e fase di progetto:
PROGETTO PRELIMINARE

tipologia elaborato

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

codice elaborato
118_04_C_0717_01_PP



SCALA -

00	21/07/17	Prima versione

data
LUGLIO 2017

progettazione:



STUDIO RIPAMONTI
vicolo Pasquello, 8 - 28887 - OMEGNA (VB)
tel +39 0323 63352 - fax + 39 0323 63352
e-mail ripamontistudio@tin.it

SOMMARIO:

1. PREMESSA.....	1
2. CONTENUTI DELLA VARIANTE	2
2.1. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 29 DELLE N.T.A.....	3
2.2. MODIFICHE AGLI ARTICOLI 35 E 36 DELLE NTA	3
2.3. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 51 DELLE NTA	3
2.4. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 58 DELLE NTA	3
3. CLASSIFICAZIONE DELLA VARIANTE	5
4. PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE	6
5. VERIFICA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE	7

1. PREMESSA

Il Comune di Macugnaga è dotato di PRG formato ai sensi della LR 56/1977 e s.m.i., approvato con DGR n. 27-2934 del 28/11/2011.

Successivamente all'approvazione sono state approvate varianti al PRG per questioni e circostanze specifiche.

La presente Variante interviene esclusivamente nella modificazione di alcuni articoli delle NTA del PRG.

2. CONTENUTI DELLA VARIANTE

La presente Variante è motivata dalla necessità di introdurre nelle NTA precisazioni e indicazioni ritenute necessarie per l'attuazione del piano.

Alcune questioni che necessitano di Variante alle NTA vigenti sono state oggetto di specifiche deliberazioni della Giunta Comunale (n. 44 del 25/05/2017 e n. 112 del 4/11/2016).

In particolare vengono proposte le seguenti questioni:

- possibilità di realizzare sul territorio comunale, definito agricolo e/o agro-pastorale boschivo, nuove piste agro-silvo-pastorali e/o il completamento e l'ampliamento di quelle esistenti, a seguito di autorizzazione data dal Consiglio Comunale, finalizzate esclusivamente all'esercizio di attività compatibili con le destinazioni d'uso proprie delle aree (accesso ai fondi e agli edifici rurali, svolgimento di attività agrozootecniche, esecuzione di interventi selvicolturali, conservazione dell'ambiente e dell'assetto idrogeologico, manutenzione e riuso del patrimonio immobiliare, realizzazione di infrastrutture e impianti);
- intervento sulla norma vigente concernente la "monetizzazione" degli standard urbanistici al fine di unificare e uniformare le procedure, in particolare per: disciplinare i casi di applicazione in funzione di inopportuna estensione, conformazione o localizzazione delle aree standard (in modo da garantire la copertura dei costi di acquisizione e realizzazione), la possibilità di realizzare su suolo pubblico parcheggi privati in regime di legge 122/1989 con pagamento di un canone, la possibilità di indicare alternative compatibili con i principi del PRG per il reperimento di aree di sosta per nuovi insediamenti, la revisione della possibilità di realizzazione di servizi pubblici esclusivamente per la residenza, con estensione a funzioni ragionevolmente compatibili, il recepimento dei contenuti dell'articolo 17, comma 12, lettera b) della LR 56/1977.

Secondo tali indirizzi è stata predisposta la presente proposta di variante alle NTA del PRG vigente.

In particolare le modifiche introdotte dalla Variante di PRG riguardano i seguenti articoli delle NTA vigenti:

- articolo 29 - Fasce di rispetto per la rete viaria;
- articolo 35 - Classe RS/S1 - aree residenziali sature di modeste dimensioni;
- articolo 36 - Classe RS/S2 - aree residenziali sature a carattere plurifamigliare;
- articolo 51 - Classe EP/B - aree agricole, agro-pastorali e boschive;
- articolo 58 - SP/3 - aree a parcheggio pubblico.

2.1. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 29 DELLE N.T.A.

Le modifiche all'articolo riguardano l'eliminazione della non ammissibilità di attraversamenti delle fasce di rispetto stradali con strade e accessi, poiché tali interventi sono ritenuti indispensabili per le necessarie intersezioni destinate al movimento dei veicoli.

Inoltre la possibilità di decidere, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, l'apertura di nuovi accessi viene precisata con la dizione "per tracciati e/o piste agro-silvo-forestali".

2.2. MODIFICHE AGLI ARTICOLI 35 E 36 DELLE NTA

Entrambi gli articoli, secondo la dizione riportata nel testo del piano vigente, ammettono la realizzazione di servizi pubblici e privati di interesse pubblico "in quanto compatibili con la prevalente funzione abitativa dell'area".

Al fine di esplicitare con precisione lo stato di "compatibilità" si propone per entrambi gli articoli di precisare che si tratta di aree da utilizzare in funzione di soddisfacimento di standard, di norme di settore e/o fabbisogni determinati entro 300 metri di raggio.

2.3. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 51 DELLE NTA

Nelle aree agricole, agro-pastorali e boschive la norma vigente (articolo 51 punto 29) prevede che il Consiglio Comunale possa "disporre l'apertura di nuove strade agricole e l'ampliamento di quelle esistenti non previste in PRG".

La Variante prevede di aggiornare tale dizione con il seguente testo: "disporre l'apertura di nuove strade e piste agro-silvo-pastorali anche non indicate sulle cartografie di PRG".

La norma dell'articolo 51 viene ulteriormente precisata con l'indicazione delle motivazioni e delle finalità per le quali può essere consentita la realizzazione di strade e piste agro-silvo-pastorali.

Inoltre l'articolo viene integrato con una serie di indicazioni e direttive per la corretta progettazione e realizzazione degli interventi.

In tal modo risultano introdotti nel testo delle NTA contenuti coerenti con gli indirizzi deliberati dalla Giunta Comunale con atto n. 44 del 25/05/1017.

2.4. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 58 DELLE NTA

La variante interviene sull'articolo 58 delle NTA per precisare, secondo quanto contenuto nell'articolo 21 della LR 56/1977, che il riferimento è ai parcheggi pubblici

e/o privati "di uso pubblico", trattandosi di aree standard.

Le integrazioni della Variante al testo normativo sono rivolte a precisare i casi di ammissibilità dell'utilizzazione della "monetizzazione" e le relative modalità, la cui applicazione è da definire tramite uno specifico regolamento e la cui attuazione avviene per mezzo della stipula di convenzione.

Con tali integrazioni normative si introducono previsioni coerenti con gli indirizzi deliberati dalla Giunta Comunale con atto n. 112 del 4/11/2016.

Ai fini di una corretta documentazione si allega copia delle deliberazioni di Giunta Comunale citate e si rinvia al testo delle NTA contenente le modifiche con evidenziate parti soppresse e parti introdotte ex-novo.

3. CLASSIFICAZIONE DELLA VARIANTE

L'articolo 17, comma 5, della LR 56/1977 e s.m.i. precisa quali condizioni debbano essere soddisfatte per la classificazione della Variante di PRG quali "Varianti parziali".

Sulla base di quanto sopra, la presente Variante assume le seguenti caratteristiche:

- non modifica "l'impianto strutturale" del PRG vigente;
- non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale;
- non riduce la quantità globale di aree per servizi;
- non aumenta la quantità globale di aree per servizi;
- non incrementa la capacità insediativa residenziale;
- non incrementa superfici o indici di edificabilità relativi ad attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24.

4. PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE

La Variante parziale segue la procedura di approvazione specificamente prevista dall'art. 17, comma 7, della L.R. 56/1977.

Le fasi di svolgimento della procedura di approvazione prevedono:

- l'adozione del progetto di Variante parziale con deliberazione del Consiglio Comunale;
- il deposito della deliberazione di adozione della Variante in visione presso la Segreteria comunale e la relativa pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per un periodo di trenta giorni consecutivi;
- l'apertura alla raccolta di osservazioni e proposte nel periodo tra il quindicesimo e il trentesimo giorno di pubblicazione;
- l'invio alla Provincia della deliberazione di adozione della Variante; la Provincia, entro 45 giorni dalla ricezione, si pronuncia con deliberazione di Giunta sulla compatibilità della Variante con il Piano Territoriale Provinciale e i progetti sovracomunali approvati (qualora la Provincia non deliberi entro il termine di 45 giorni, il pronunciamento si intende espresso in modo positivo);
- il Consiglio Comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la Variante entro 30 giorni dallo scadere del termine di pubblicazione.

La deliberazione di approvazione sarà successivamente trasmessa alla Provincia e alla Regione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati di P.R.G. modificati con la Variante.

5. VERIFICA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Trattandosi di Variante di PRG esclusivamente normativa, risultano particolari le modalità di applicazione delle disposizioni sulla predisposizione della verifica preventiva di assoggettabilità a VAS.

Alcune modifiche delle NTA introdotte dalla Variante non modificano in nulla quanto già attualmente consentito in fase di intervento attuativo delle previsioni di piano.

Il documento da predisporre ha i seguenti contenuti, da verificare rispetto a possibili caratterizzazioni ambientali delle norme in Variante:

- elenco dei contenuti della Variante;
- verifica degli strumenti di pianificazione sovraordinati;
- relazione della Variante con eventuali criticità esistenti;
- valutazione di potenziali eventuali effetti su componenti ambientali;
- indicazione di eventuali mitigazioni e/o compensazioni.



COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DI VB

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.44

OGGETTO:

Pista agro silvo pastorale a servizio della frazione di Stabioli - Indirizzo ESEC. IMM.

L'anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di maggio alle ore sedici e minuti quarantacinque nella solita sala delle adunanze, in Piazza Municipio n.1 regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CORSI STEFANO - Sindaco	Sì
2. GRAMATICA PAOLO - Assessore	Sì
3. IACCHINI MASSIMO - Assessore	Giust.
Totale Presenti: 2	
Totale Assenti: 1	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale TRANCHIDA ROSANNA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



Comune di Macugnaga

Provincia di Verbania

Piazza Municipio 1- Tel. 0324/65009 – fax 0324/65817– c.f. e partita I.V.A 00421450032. www.comune.macugnaga.vb.it comune.macugnaga.vb@cert.legalmail.it

OGGETTO PROPOSTO	Pista agro silvo pastorale a servizio della frazione di Stabioli - Indirizzo
-------------------------	--

Considerato che il Comune di Macugnaga ha già dato il proprio indirizzo pianificatorio affinché il PRG venga opportunamente variato al fine di consentire che su tutto il territorio definito agricolo e/o agro-pastorale boschivo comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale, possano essere realizzate nuove piste agro-silvopastorali, ovvero la possibilità di ampliamento di quelle esistenti non previste sulle cartografie di P.R.G., purché finalizzate esclusivamente all'esercizio di attività compatibili con le destinazioni d'uso proprie delle aree sopra indicate ovvero avventi funzioni di accesso ai fondi e agli edifici di origine rurale, allo svolgimento di attività agrozootecniche, per l'esecuzione degli interventi selvicolturali connessi con la gestione attiva del popolamenti forestali, per lo svolgimento di attività economiche connesse alla conservazione dell'ambiente e dell'assetto idrogeologico, per la manutenzione e riuso del patrimonio immobiliare esistente, e per la realizzazione di infrastrutture e impianti, e che tale variante è attualmente in itinere;

Considerato che è nella volontà di questa Amministrazione realizzare una pista agro-silvo-pastorale a servizio delle aree ubicate nella località Stabioli, che risulta allo stato priva di qualunque collegamento carrabile, di proprietà pubblica e pertanto da prevedersi, previa opportuna variazione, nella programmazione dei lavori pubblici del triennio 2017/2019, ove di importo superiore a € 100.000,00, ex art.21 del D.lgs 50/2016;

Vista la richiesta del CONSORZIO AGRICOLTORI BOSCHIVO MINERARIO DI STABIOLI codice fiscale: 93040390036 in data 18 aprile 2017, agli atti con prot. 2422, con la quale viene richiesto di poter predisporre, senza oneri a carico del Comune, ma con il solo impegno della Pubblica Amministrazione di attivare le procedure amministrative, tutta la documentazione tecnica ed

amministrativa per rendere esecutiva la realizzazione della strada agro-forestale a servizio della frazione di Stabioli, allegando all'uopo una bozza di Convenzione;

Atteso che tale opera, sulla base della volontà espressa dal CONSORZIO AGRICOLTORI BOSCHIVO MINERARIO DI STABIOLI con la nota di cui sopra, potrebbe pertanto essere realizzata nei termini previsti dall'art. 20 del d.lgs 50/2016 a mente del quale:

“Art. 20. (Opera pubblica realizzata a spese del privato)

1. Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.

2. L'amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.

3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.

Vista la recente sentenza TAR Campania – Napoli, Sez. III, n. 1708 del 28 marzo 2017 che ha dichiarato legittimo che un privato possa eseguire e portare a compimento un'opera pubblica a sue spese, rimarcando, d'altro canto, il dovere per la P.A. di pronunciarsi sulla domanda stessa.

Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti legittimanti il ricorso all'istituto di cui al richiamato articolo 20;

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267, dei responsabili dei servizi;

Con votazione, che espressa per alzata di mano, ha dato esito favorevole all'unanimità,

DELIBERA

di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e motivazione del presente atto;

di accogliere, in via preliminare, la proposta presentata dal CONSORZIO AGRICOLTORI BOSCHIVO MINERARIO DI STABIOLI codice fiscale: 93040390036 in data 18 aprile 2017, agli atti con prot. 2422, subordinando l'adozione dei successivi atti alla revisione, attuazione e condizioni di quanto di seguito indicato;

di dare indirizzo al Consiglio comunale di affermare la volontà di questa amministrazione di procedere alla realizzazione della pista agro-silvo pastorale, di proprietà pubblica, a servizio della località Stabioli, mediante inserimento negli strumenti di programmazione relativi al triennio 2017/2019, e relativa variazione, ove l'opera risulti di importo superiore a € 100.000,00, ex art.21 del D.lgs 50/2016, con costi a carico del privato proponente;

di subordinare, ai fini della completa attuazione del presente indirizzo, ed in particolare ai fini della sottoscrizione della Convenzione, opportunamente integrata con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate le opere e lo schema dei relativi contratti di appalto rispondenti a quelli per la realizzazione delle opere pubbliche, l'approvazione della variante parziale attualmente in itinere, che ne accerti la compatibilità con gli strumenti o programmi urbanistici, ex art.20 del D.lgs 50/2016;

di richiedere a tal fine al CONSORZIO AGRICOLTORI BOSCHIVO MINERARIO DI STABIOLI di integrare alla proposta di convenzione, già trasmessa, il progetto di fattibilità tecnico economica, il quale individuerà, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività art.23.5 del d.lgs 50/2016, comprensivo dei costi sommari preventivati e dell'eventuale piano particellare di esproprio, qualora necessaria l'occupazione di aree non già di proprietà del Consorzio stesso;

di stabilire che la progettazione dell'opera dovrà essere attenta a valutare, oltre gli aspetti costruttivi, anche quelli di efficienza ed inserimento ambientale, ponderando le scelte anche dal punto di vista selvicolturale, agronomico e naturalistico e ponendo attenzione alla salvaguardia e valorizzazione delle emergenze storico-culturali o naturali quali: esemplari arborei che spiccano per rarità, dimensione e portamento, elementi importanti per la biodiversità, costruzioni di interesse patrimoniali, storico o culturale, massi erratici, zone umide ecc.).

di stabilire che i costi di realizzazione dell'opera, nessuno escluso, saranno a totale carico del CONSORZIO AGRICOLTORI BOSCHIVO MINERARIO DI STABIOLI, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 20 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.;

di subordinare in ogni caso l'attuazione dell'opera all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie comunque denominate, da parte delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità; qualora l'opera ricadesse su aree appartenenti alla Rete

Natura 2000 (SIC / ZPS), in assenza di un apposito Piano di Gestione, è richiesta la fase di screening ed eventuale Valutazione di Incidenza dell'opera.

di precisare che il Comune si farà carico del solo iter amministrativo conseguente e necessario per la realizzazione della pista; eventuali spese vive, diritti od indennità che possono fare carico al Comune saranno rimborsate in forma anticipata dal Consorzio su semplice richiesta scritta degli uffici

di precisare ancora che il Consorzio provvederà alla manutenzione e gestione della pista mediante apposito disciplinare sottoscritto tra le parti (pubblico e privato) precisando che l'utilizzo della pista resterà regolamentato ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta regionale 3 aprile 2012, n. 4/AMD punto 6.4 - Strade e piste agro-silvo-pastorali; la pista resterà in ogni caso di proprietà pubblica.

di demandare gli uffici comunali la revisione/integrazione della bozza di Convenzione trasmessa in conformità a quanto stabilito con il presente deliberato, ad ottenimento del predetto progetto di fattibilità tecnico economica;

di trasmettere copia della presente deliberazione al CONSORZIO AGRICOLTORI BOSCHIVO MINERARIO DI STABIOLI Via Ferdinando Imseng n°6 MACUGNAGA (VB)

Con successiva e separata votazione per alzata di mano, ad esito unanime;

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.lgs. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
CORSI Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
VERBALIZZANTE
Dott.ssa Rosanna Tranchida

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio, nella sede del Comune, oggi 25/05/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 08/06/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosanna Tranchida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-mag-2017

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosanna Tranchida

25/05/2017

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 58-bis delle NTA vigenti recante "Monetizzazione standards urbanistici per spazi pubblici e per parcheggi privati" dispone che : *"Nei casi previsti dall'art. 21 comma 4 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., ovvero ove ricorrano ragioni di oggettivo impedimento nella realizzazione di parcheggi privati ai sensi dell'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dal comma 9 dell' art. 12 della legge 28 novembre 2005, n. 246, con apposito regolamento da emanare a cura del Comune, saranno disciplinati i casi in cui le convenzioni e/o gli atti di obbligo degli strumenti urbanistici esecutivi e/o dei permessi di costruire potranno prevedere, in alternativa totale o parziale alla cessione, che i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma, commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree, da destinare all'acquisizione di aree per servizi pubblici o alla realizzazione dei servizi medesimi, ovvero alla mancata realizzazione di parcheggi privati.*

Considerato che questa amministrazione considera la "monetizzazione" un istituto in ogni caso preordinato al migliore e più ordinato assetto del territorio, non anche uno strumento per conseguire finalità estranee alla disciplina urbanistica, sicché se ne deve ritenere possibile l'impiego solo quando emerga che la pura e semplice applicazione degli «standard» previsti non darebbe effettivamente luogo alla realizzazione di dotazioni territoriali in concreto utili alle esigenze urbanistiche dell'insediamento e si presenti allora conveniente destinare le corrispondenti risorse all'esecuzione delle opere di urbanizzazione in altra parte del territorio comunale;

Ritenuto in tal senso che occorra dapprima coordinare le disarticolate previsioni di PRG in materia, unificando su tale aspetti univoche procedure ed eliminando eventuali discrasie con i principi informatori del PRG ed in particolare:

- **disciplinare** i casi di monetizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico previsti (più in generale le aree da cedere di cui al comma 1 art. 21 della LUR) in attuazione degli interventi edilizi laddove la realizzazione degli stessi non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione all'estensione, conformazione o localizzazione; tale monetizzazione, quale importo commisurato all'acquisizione dei suoli da parte della PA e dei relativi costi di realizzazione) deve essere sufficiente a garantire al Comune (ed alla collettività) la copertura dei costi per la realizzazione delle medesime attrezzature e servizi pubblici di pari quantitativi e qualità in altre aree;

- **disciplinare** la possibilità di realizzare su suolo pubblico, in diritto di superficie, ex art. 9, comma 4, legge 122/1989, parcheggi privati, intesi come standard edilizio obbligatorio e presupposto per il rilascio del titolo abilitativo edilizio (ex art. 41-sexies della legge 1150/1942), previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e stipula di Convenzione (coordinando le attuali previsioni dell'art. 58) e pagamento dell'onere concessorio a favore del Comune per tutta la sua durata;

- **nelle aree di previsione** di nuovo insediamento edificatorio laddove la particolare conformazione dell'intorno (ad esempio collegamenti viari solo pedonali e senza possibilità di ampliamento, da documentare), impedisca del tutto la possibilità di reperimento dello standard edilizio obbligatorio (parcheggi privati) ex art. 18 Legge 6 agosto 1967, n. 765, come modificata dal comma 2 dell'art. 2 della Legge 24 marzo 2989, n. 122, introdurre le possibili alternative compatibili con i principi informatori del PRG;

- **risolvere** la limitazione alla realizzazione di servizi pubblici e privati di interesse pubblico, prevista per la sola funzione abitativa dell'area, a norma degli artt. 35, 36 e 37 delle medesime NTA vigenti, con estensione anche ad altre funzioni ragionevolmente compatibili;

- **recepire** le previsioni dell'art.17, comma 12, lettere b) *gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale* e g) *la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico* della L.R. 56/77 e s.m.i., coordinandole con quanto analogamente indicato nell'articolato degli art. 57 e 58 delle NTA del PRG vigente eliminando le eventuali discrasie rilevabili;

Visti i pareri dei Responsabili competenti, resi ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione, che espressa per alzata di mano, ha dato esito favorevole all'unanimità,

DELIBERA

DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e motivazione del presente atto;

DI DARE INDIRIZZO agli uffici comunali per l'avvio delle procedure necessarie alla redazione di una variante parziale allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. n.56/77 e s.m.i., finalizzata a meglio disciplinare/regolamentare quanto in premessa;

DI PREVEDERE che la procedura di VAS, fase di verifica di assoggettabilità, sulla predetta previsione di variante allo Strumento Urbanistico vigente, sia condotta in forma integrata e contestuale alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici, secondo le indicazioni di cui al punto j.1 dell'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta Regionale n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 (B.U.R. n. 10 del 10/03/2016) recante "Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS";

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al responsabile del procedimento di pianificazione, individuato nel responsabile del servizio tecnico, per i successivi adempimenti di competenza in ordine alla successiva fase di procedimento integrato per l'approvazione della Variante parziale al PRG di cui alla L.R. n.56/77 e s.m.i. ed al punto j.1. dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto, ai sensi del D.lgs 33/2013 e s.m.i., nella sezione internet "Amministrazione Trasparente", oltre che all'albo pretorio on-line del Comune.

Con successiva e separata votazione per alzata di mano, ad esito unanime;

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.lgs. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to CORSI Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
VERBALIZZANTE
F.to Dott. Giovanni Boggi

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio, nella sede del Comune, oggi 02/12/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 16/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIOVANNI BOGGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04-nov-2016

- ✓ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Boggi